

DELIBERAZIONE N. 646 DEL 14/07/2025	
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA INTEGRATA DI RICERCA CONGIUNTA TRA GLI IFO E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "SAPIENZA"	
<p>Esercizi/o e conto 2025-2028</p> <p>Centri/o di costo -</p> <p>- Importo presente Atto: € -</p> <p>- Importo esercizio corrente: € -</p> <p>Budget</p> <p>- Assegnato: € -</p> <p>- Utilizzato: € -</p> <p>- Residuo: € -</p> <p>Autorizzazione n°: -</p> <p>Servizio Risorse Economiche: Livio Cardelli</p>	<p style="text-align: center;">STRUTTURA PROPONENTE</p> <p style="text-align: center;">UOC Affari Generali</p> <p style="text-align: center;">Il Dirigente Responsabile</p> <p style="text-align: center;">Massimiliano Gerli</p> <p style="text-align: center;">Responsabile del Procedimento</p> <p style="text-align: center;">Simona Bartolucci</p> <p style="text-align: center;">L'Estensore</p> <p style="text-align: center;">Simona Bartolucci</p> <p>Proposta n° DL-637-2025</p>
<p>PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO</p> <p>Positivo</p> <p>Data 11/07/2025</p> <p>IL DIRETTORE SANITARIO f.f. Costanza Cavuto</p>	<p>PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO</p> <p>Positivo</p> <p>Data 11/07/2025</p> <p>IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Massimo Armitari</p>
<p>Parere del Direttore Scientifico IRE f.f. Giovanni Blandino data 09/07/2025 Positivo</p> <p>Parere del Direttore Scientifico ISG Maria Concetta Fagnoli data 10/07/2025 Positivo</p>	
<p>La presente deliberazione si compone di n° 7 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:</p> <p>ACCORDO QUADRO IFO-SAPIENZA_2025</p>	

Il Dirigente della UOC Affari Generali

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025 avente ad oggetto *“Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)”* ;
- Vista la deliberazione n. 160 del 18 febbraio 2025 di presa d’atto dell’insediamento del Direttore Generale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De Angelis;
- Vista la deliberazione n. 293 del 31.03.2025 con la quale il Dott. Massimo Armitari è stato nominato Direttore Amministrativo degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO);
- Vista la deliberazione n. 367 del 23 aprile 2024 con la quale la Dott.ssa Costanza Cavuto è stata nominata Direttore Sanitario f.f. degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;

- Visto il D.M. del Ministero della Salute del 20 giugno 2024 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico a Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di "oncologia" per l'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di "dermatologia" per l'Istituto Santa Maria e San Gallicano (ISG);
- Visto l'art. 12 bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e ss.mm.ii. che prevede che la ricerca sanitaria programmata nell'ambito del Piano Sanitario Nazionale, si articola nelle attività di ricerca corrente, attuata tramite i progetti istituzionali degli organismi di ricerca, e nelle attività di ricerca finalizzata, diretta ad attuare gli obiettivi prioritari del Piano, stabilendo che le attività di ricerca corrente e finalizzata siano svolte dagli organismi indicati al comma 6, fra cui gli IRCCS, anche con il concorso con altri enti, fra cui le Università, "sulla base di specifici accordi, contratti o convenzioni";
- Visti gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 288/2003, così come modificati ed integrati dall'art. 4 del D. Lgs n. 200/2022, volti ad incentivare l'attuazione di misure di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e assistenza sanitaria, pubbliche e private, nonché con le Università, per la realizzazione di comuni progetti di ricerca;
- Premesso che, con Deliberazione n. 1126 del 08.11.2021, si è preso atto dell'Accordo Quadro per l'istituzione di una Piattaforma congiunta integrata di ricerca e di ricerca traslazionale fra gli IFO e l'Università degli studi di Roma "Sapienza" (di seguito Sapienza), di durata triennale, sottoscritto in data 26.10.2021, con scadenza fissata al 25.10.2024;
- altresì, che, con Deliberazione n. 291 del 08.04.2024, si è preso atto dell'Addendum all'Accordo Quadro, sottoscritto in data 22.03.2024, e delle Tabelle 1a e 2 ad esso allegate quali parti integranti e sostanziali, restando invariata ogni altra previsione dell'Accordo originario;
- Rilevato che lo scopo dell'Accordo Quadro è di istituire una Piattaforma congiunta per la programmazione integrata e lo svolgimento sinergico di progetti o programmi di ricerca comuni, che siano in grado di dialogare ed integrarsi con le realtà pubbliche e priva-

te, comprese quelle imprenditoriali, anche costituendo strutture di ricerca e laboratori congiunti;

Considerato che, attraverso la Piattaforma, le Parti sviluppano progetti di comune interesse, con le modalità dettate nell'Accordo sottoscritto, d'intesa con il Direttore Scientifico dell'IRCCS - IRE, nell'ambito di programmi di ricerca corrente e finalizzata degli IRCCS, supportati dal Ministero della Salute nonché di altri programmi nazionali e internazionali;

che l'istituzione della Piattaforma congiunta tra IRCCS-IFO e Università intende attivare forme di collaborazione atte a potenziare anche l'eccellenza dell'offerta formativa e permette di regolamentare gli aspetti gestionali ed organizzativi, favorendo le necessarie sinergie, per il pieno svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche dei corsi di laurea triennale e/o magistrale nonché per i dottorati di ricerca dell'area medico/sanitaria e l'espletamento delle attività assistenziali, nel contesto delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, pubblico e privato accreditato;

Tenuto conto che, con nota prot. n. 15289 dell'11.11.2024, gli IFO hanno formulato a Sapienza richiesta di disponibilità a rinnovare l'Accordo Quadro, allegando a tal fine una bozza di testo convenzionale ai fini della condivisione dello stesso;

che, con nota prot. n. 5826 dell'11.04.2025, il Direttore Scientifico f.f. IRE ha chiesto l'avvio dell'iter procedurale per il rinnovo dell'Accordo ed ha trasmesso la stesura revisionata della Piattaforma;

Visto il parere favorevole della Direzione Strategica espresso in data 29.05.2025, con nota agli atti della UOC proponente;

Considerato che, con nota prot. n. 8883 del 13.06.2025, Sapienza ha trasmesso l'Accordo Quadro sottoscritto dalla Magnifica Rettore dell'Università;

che, con nota del 17.06.2025 agli atti della UOC proponente, gli IFO hanno trasmesso l'Accordo Quadro controfirmato dal Direttore Generale degli Istituti;

- Ritenuto** di prendere atto dell'Accordo Quadro per la realizzazione di una Piattaforma integrata di ricerca congiunta tra gli IFO e l'Università degli studi di Roma "Sapienza", perfezionato nelle firme in data 17.06.2025, di durata triennale, con scadenza fissata al 16.06.2028, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- Precisato** che tutta la documentazione richiamata e non allegata nella presente deliberazione, è reperibile agli atti della UOC/UOSD proponente".
- Attestato** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

Propone

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- prendere atto dell'Accordo Quadro per la realizzazione di una Piattaforma integrata di ricerca congiunta tra gli IFO e l'Università degli studi di Roma "Sapienza", perfezionato nelle firme in data 17.06.2025, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- dare atto che l'Accordo Quadro ha durata triennale, con scadenza fissata al 16.06.2028.

La UOC Affari Generali, la Direzione Scientifica IRE e la UOC Risorse Umane cureranno tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC Affari Generali

Massimiliano Gerli

Il Direttore Generale

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006 n. 2;
- Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 “Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”;
- Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19 febbraio 2019 ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2 luglio 2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02 dicembre 2020, n. 46 del 21 gennaio 2021 e n. 380 del 25 marzo 2021, approvate dalla Direzione Salute e Integrazione Socio-sanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30 marzo 2021;
- Visto l’art. 3 comma 6 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l’art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94.
- In virtù dei poteri di cui alla delibera IFO n. 160 del 18 febbraio 2025 inerente l’insediamento del Direttore Generale Dott. Livio De Angelis;
- Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m.i., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
- Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;
- ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente “*PRESA D’ATTO DELL’ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA INTEGRATA DI RICERCA CONGIUNTA TRA GLI IFO E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “SAPIENZA”*” e di renderla disposta.

Il Direttore Generale

Dott. Livio De Angelis

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

ACCORDO QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA INTEGRATA DI RICERCA CONGIUNTA

TRA

L'Università degli Studi di Roma "Sapienza", con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 5, rappresentata dal Rettore, Prof.ssa Antonella Polimeni, autorizzata alla firma del presente atto con provvedimento MUR del 27/11/2022

E

L'IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, parte degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, con sede in Roma, Via Elio Chianesi n. 53 rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Livio De Angelis, per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede degli IFO;

PREMESSO CHE

- a) L'IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regina Elena è stato riconosciuto e successivamente confermato come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico-IRCCS dal Ministero della Salute con D.M. 22 febbraio 1939 e con D.M. del 20 giugno 2024 nella disciplina "oncologia" e che lo stesso svolge attività di ricerca scientifica nella suddetta disciplina di riconoscimento, nell'adempimento della missione di cui all'art. 1 del Decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e s.m.i.;
- b) L'art. 12 bis del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e ss.mm.ii. prevede che la ricerca sanitaria programmata nell'ambito del Piano Sanitario Nazionale si articola nelle attività di ricerca corrente, attuata tramite i progetti istituzionali degli organismi di ricerca, e nelle attività di ricerca finalizzata, diretta ad attuare gli obiettivi prioritari del Piano, stabilendo che le attività di ricerca corrente e finalizzata siano svolte dagli organismi indicati al comma 6, fra cui gli IRCCS, anche con il concorso con altri enti, fra cui le Università, *"sulla base di specifici accordi, contratti o convenzioni"*;
- c) L'Università degli Studi di Roma Sapienza, istituzione di alta cultura, sede primaria della ricerca scientifica e della formazione e trasmissione critica del sapere, opera per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei ricercatori nonché dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Legge 9 maggio 1989, n. 168 e dell'art. 1, comma 1, della Legge 4 novembre 2005 n. 230 e in conformità ai principi sanciti dalla Carta europea dei ricercatori;

- d) L'art. 1, comma 13, della Legge n. 230/2005 prevede che le Università possano stipulare convenzioni con altri soggetti pubblici o privati, con oneri posti a carico dei medesimi, per realizzare progetti di ricerca affidati a ricercatori universitari;
- e) Gli IRCCS, perseguono, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 288 del 16.10.2003, finalità di ricerca prevalentemente clinica e traslazionale nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità;
- f) Gli IRCCS, in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 del D.lgs. n. 288/2003 così come modificato e integrato dall'art 4 del D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 200 possono stipulare accordi e convenzioni, costituire e/o partecipare a consorzi e attuare misure di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e assistenza sanitaria, pubbliche e private, nonché con le Università, per la realizzazione di comuni progetti di ricerca;
- g) Le Parti ritengono di primaria importanza definire le attività scientifiche, tecnologiche, di formazione e di trasferimento tecnologico di comune interesse in varie aree tematiche e regolare l'apporto dei propri rispettivi ricercatori, con riferimento, per quanto riguarda i ricercatori universitari, ai loro doveri istituzionali di ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge n. 230/2005;
- h) A tale fine le Parti si propongono di istituire una *Piattaforma congiunta* per la *programmazione integrata* e lo svolgimento sinergico di progetti o *programmi* di ricerca comuni, che siano in grado di dialogare ed integrarsi con le realtà pubbliche e private, comprese quelle imprenditoriali, anche costituendo strutture di ricerca e laboratori congiunti;
- i) Attraverso la *Piattaforma* l'Università e l'IRCCS IRE sviluppano progetti di comune interesse, con le modalità dettate dalla presente Convenzione e dietro accordo con il Direttore Scientifico dell'IRCCS, nell'ambito di programmi di ricerca corrente e finalizzata degli IRCCS supportati dal Ministero della Salute, nonché di altri programmi nazionali e internazionali;
- j) L'istituzione della *Piattaforma congiunta* tra IRCCS IRE e l'Università intende attivare forme di collaborazione atte a potenziare anche l'eccellenza dell'offerta formativa e permette di regolamentare gli aspetti gestionali ed organizzativi favorevoli le necessarie sinergie per il pieno svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche dei corsi di laurea triennale e/o magistrale nonché per i dottorati di ricerca dell'area medico/sanitaria e l'espletamento delle attività assistenziali nel contesto delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, pubblico e privato accreditato;

PRECISATO CHE

- a) Per “ricercatore” dell’Università s’intendono sia i professori che i ricercatori dell’Università;
- b) Per “ricercatore” dell’IRCCS s’intendono sia i dirigenti medici che i ricercatori di cui al CCNL Comparto Sanità – Sezione Ricerca;
- c) La presente convenzione è Accordo-quadro di ricerca scientifica stipulato tra l’IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regina Elena e l’Università Sapienza, valevole anche ai sensi dell’art. 12 bis, comma 6, del D.Lgs.vo n. 502/1992 e finalizzato altresì a definire le condizioni per l’eventuale stipula di convenzioni specifiche ai sensi dell’art. 1 comma 13 della Legge n. 230/2005, con l’espressa pattuizione che non è previsto né prevedibile alcun trasferimento finanziario dall’una all’altra parte e viceversa; non sono considerati trasferimenti finanziari tra le parti le valorizzazioni del costo per personale ai fini della partecipazione a bandi di ricerca o a richieste di finanziamento per la ricerca o al cofinanziamento di borse di studio e di posizioni di ricercatore universitario di tipo A con attività da svolgere con rapporto esclusivo presso la *Piattaforma congiunta integrata* di cui al presente Accordo;
- d) Le Parti sono impegnate nella tutela del principio costituzionale della libertà di ricerca e di pensiero;
- e) Le Parti si riservano di rivedere il presente accordo - nell’ambito della prevista durata - nell’eventualità che ciò si renda opportuno per una migliore definizione e/o regolamentazione dei reciproci rapporti;
- f) Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo;

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità e oggetto dell’Accordo-quadro

1. Il presente Accordo, è attuato attraverso la costituzione presso l’IRCCS di una “Piattaforma congiunta integrata di ricerca e di ricerca traslazionale IRCCS-Università”, di seguito indicata, in breve, “Piattaforma”.
2. La Piattaforma è riferita unicamente alle attività di ricerca.
3. La Piattaforma ha la finalità di facilitare la collaborazione tra Università e IRCCS in programmi congiunti di ricerca, rafforzando il coordinamento delle reciproche attività di ricerca, attuato integrando competenze e risorse umane, sia in coerenza con la programmazione dell’IRCCS



approvata dal Ministero della Salute, nel rispetto dell'area di riconoscimento dell'IRCCS, sia rispetto alle programmazioni di ricerca dell'Università. In particolare, le parti sono impegnate:

- A integrare competenze, tecnologie e risorse umane nell'ambito degli obiettivi prioritari del Piano Sanitario Nazionale, del Piano Nazionale della Ricerca, del Piano Nazionale della Ricerca Sanitaria, nel rispetto dell'area di riconoscimento dell'IRCCS e delle relative linee di ricerca, rafforzando il coordinamento delle reciproche attività di ricerca;
- A sviluppare laboratori e facilities condivise;
- A svolgere attività di comune interesse, finalizzate a favorire l'interazione tra le Parti per il conseguimento di una migliore qualità nell'attività di ricerca biomedica, traslazionale e clinica;
- Ad attivare forme di collaborazione con lo scopo di promuovere e implementare l'approccio traslazionale alla ricerca scientifica sperimentale, clinica e applicata nei percorsi formativi di competenza dell'Università.

4. Le parti concordano nell'utilizzare la classificazione MDC/Major diseases categories utilizzata dal Ministero della Salute per il riconoscimento dell'IRCCS [Allegato 1] per individuare l'area principale e le aree scientifiche collegate interessate dal presente Accordo-quadro, che sono:

- Oncologia;
- Diagnostica;

Tali aree scientifiche e relativi percorsi formativi possono essere modificati e/o integrati nel corso della durata della presente Convenzione con atto sottoscritto dalle parti tramite i Referenti dei due Enti indicati all'articolo 2.

5. Le Parti concordano nell'individuare la Piattaforma come sede di possibile svolgimento della formazione di Dottorati di ricerca e Scuole di specializzazione, ai fini di cui al successivo art.6 comma 6 e 7.

6. Università e IRCCS, mediante la Piattaforma, effettueranno nel rispetto dei propri fini istituzionali e delle proprie normative:

- Ricerche scientifiche;
- Compartecipazione ai programmi di ricerca, anche tramite mobilità di presenza nelle rispettive strutture, di ricercatori, assegnisti, dottorandi, specializzandi e studenti, tenuto conto al riguardo della vigente normativa;
- Scambio di informazioni e condivisione di expertise riguardanti tecnologie di particolare complessità;

- Organizzazione di attività seminariali e di corsi accademici in aree di comune interesse.
7. La Piattaforma è composta dall'insieme dei ricercatori IRCCS e universitari, nonché dei laboratori di ricerca condivisi, indicati nelle **Tabelle 1a-b-c** che costituiscono parte integrante e sostanziale. Gli spazi, le attrezzature e il personale tecnico-amministrativo coinvolto saranno definiti con specifici accordi successivi condivisi fra IRCCS, Dipartimenti e Centri di Ateneo, stesi ed aggiornati dai Referenti di cui all'art. 3, nel rispetto dei principi stabiliti con il presente Accordo-quadro. Le attività di ricerca della Piattaforma si organizzano in Unità Operative di Ricerca (UOR). Ai fini di una migliore programmazione e progettazione delle attività di ricerca, la Piattaforma si articola in Sezioni (o altra denominazione organizzativa); nell'ambito di ciascuna Sezione possono essere attivi contemporaneamente più progetti di ricerca; la Sezione è coordinata da un Responsabile individuato di comune accordo dai Referenti di cui all'art. 3.
 8. Nell'ambito della Piattaforma congiunta si realizzano comuni interessi scientifici tramite il coordinamento delle risorse condivise, senza movimenti finanziari tra le Parti; è fatto obbligo alle strutture dell'IRCCS e dell'Università coinvolte nell'esecuzione del presente Accordo-quadro attenersi a quanto qui previsto; gli oneri di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei laboratori condivisi di proprietà dell'IRCCS di cui alle **Tabelle 1a-b** e di proprietà dell'Università di cui alla **Tabella 1c**, nonché dei laboratori di cui alla **Tabella 2** restano a carico, rispettivamente, dell'IRCCS o dell'Università. Le attrezzature allocate presso la *Piattaforma* nell'ambito dell'Accordo-quadro rimarranno comunque di proprietà dell'IRCCS o dell'Università che le abbiano acquisite; le spese di conduzione e manutenzione di dette attrezzature saranno a carico dell'istituzione ospitante, salvo diverso accordo tra le parti. Altre tipologie di spese saranno a carico dell'ente proprietario delle attrezzature.
 9. Le UOR a direzione IRCCS facenti parte della *Piattaforma*, che operano in laboratori condivisi di proprietà dell'IRCCS, sono elencate nella **Tabella 1.a**, con la lista costantemente aggiornata dei ricercatori IRCCS e universitari aderenti.
 10. Le UOR a direzione universitaria facenti parte della *Piattaforma*, che operano in laboratori condivisi di proprietà dell'IRCCS, sono elencate nella **Tabella 1.b**, con la lista costantemente aggiornata dei ricercatori IRCCS e universitari aderenti.
 11. Con successivo accordo integrativo, stipulato ai sensi dell'art. 3, comma 1, le Parti individueranno i laboratori di proprietà dell'Università che possono essere accreditati presso l'IRCCS al fine di partecipare alla *Piattaforma* allo stesso titolo dei laboratori di cui al precedente comma 10.

Art. 2 – Direttore scientifico dell’IRCCS - IFO IRE

1. Il Direttore scientifico dell’IRCCS IFO - IRE è garante nei confronti del Ministero della Salute e delle Istituzioni firmatarie del presente Accordo delle attività di ricerca rientranti negli ambiti di riconoscimento/MDC (Major Diseases Categories) e relative correlate aree scientifiche, come approvate dal Ministero della Salute.
2. Il Direttore scientifico dell’IRCCS IFO IRE esercita la propria funzione istituzionale d’indirizzo scientifico anche nell’ambito della Piattaforma, concordando con i responsabili dei Dipartimenti universitari/Sezioni le modalità attuative e di conduzione delle ricerche, secondo le linee programmatiche approvate dal Ministero della Salute.

Art. 3 - Referenti

1. Referenti generali per il presente Accordo-quadro e per variazioni o integrazioni ai principi generali dello stesso e comunque delle parti riguardanti l’impegno finanziario o l’adesione di nuovi Dipartimenti universitari/Sezioni sono rispettivamente: il Rettore o un suo delegato e il Rappresentante legale dell’IRCCS IFO IRE o un suo delegato d’intesa con il Direttore Scientifico.
2. Per gli aspetti generali riguardanti l’attuazione dell’accordo il Rettore dell’Università designa un proprio delegato-referente tra i Direttori dei Dipartimenti interessati; referente per l’IRCCS è il Direttore scientifico.
3. La valutazione dei risultati delle attività previste dalla Convenzione è effettuata dal delegato-referente del Rettore e dal Direttore scientifico dell’IRCCS con il compito di redigere un breve report annuale che illustri al Ministero della Salute e ai legali rappresentanti dell’Università e dell’IRCCS l’andamento delle attività di ricerca disciplinate dal presente Accordo, prospettando altresì eventuali integrazioni e/o modifiche.

Art. 4 - Obblighi e adempimenti delle parti.

1. L’IRCCS IFO - IRE s’impegna:
 - a. Ad ospitare il personale dell’Università per la durata del presente accordo e per lo svolgimento delle attività oggetto dello stesso;
 - b. A finanziare le attività progettuali di ricerca scientifica e tecnologica di propria competenza, anche attraverso la partecipazione e presentazione in collaborazione con l’Università di specifici progetti di ricerca ad enti finanziatori, compreso il Ministero della Salute;
 - c. A organizzare le attività di formazione di propria competenza;



- d. A provvedere alle spese relative alle attività di propria pertinenza nello svolgimento dei programmi comuni;
 - e. A garantire, previa intesa tra Direttore scientifico dell'IRCCS e Direttore di Dipartimento universitario-Sezione interessato l'accesso temporaneo all'IRCCS del personale universitario oltre quello già indicato nella **Tabelle 1 a-b-c**;
 - f. A sostenere i costi generali della struttura presente presso l'IRCCS.
2. l'Università s'impegna:
- a. Ad ospitare temporaneamente presso i laboratori di cui alla **Tabella 1c** e alla **Tabella 2** il personale dell'IRCCS nell'ambito della durata del presente Accordo e per lo svolgimento delle attività oggetto dello stesso, previa intesa riguardo alle modalità di frequenza tra Direttore del Dipartimento e Direttore scientifico;
 - b. A finanziare, anche attraverso la partecipazione con il proprio personale, le attività progettuali di ricerca scientifica e tecnologica di propria competenza, anche mediante la partecipazione e presentazione in collaborazione con l'IRCCS di specifici progetti di ricerca ad enti finanziatori, compreso il Ministero della Salute;
 - c. A promuovere l'organizzazione anche presso l'IRCCS di corsi di studio universitari e di formazione alla ricerca di comune interesse;
 - d. A garantire, su richiesta del Direttore Scientifico dell'IRCCS, l'accesso temporaneo, presso le sedi dipartimentali, del personale dell'IRCCS per lo svolgimento dei programmi comuni di ricerca e formazione, adottando, congiuntamente all'Università, tutte le misure necessarie a garantire che gli accessi presso i Laboratori universitari siano registrati al fine del computo delle ore lavorative;
 - e. A garantire l'accesso alle attrezzature e agli spazi dei Dipartimenti di cui alla **Tabella 1c** e alla **Tabella 2** per lo svolgimento delle ricerche secondo le disposizioni sulle modalità di frequenza impartite dal Direttore del Dipartimento;
 - f. A consentire, su richiesta del Direttore scientifico dell'IRCCS e nei limiti delle proprie disponibilità, nonché di quanto previsto dalla normativa in materia, l'attivazione di posizioni aggiuntive per Corsi di Dottorato organizzati dall'Università stessa finanziati dall'IRCCS e l'accesso del personale dell'IRCCS alle Scuole di Specializzazione sulla base dei criteri e delle procedure previsti per legge.
 - g. A programmare, su richiesta del Direttore Scientifico dell'IRCCS per i prossimi anni accademici l'ammissione del personale del ruolo della ricerca sanitaria in forza presso l'IRCCS in sovrannumero alle scuole di specializzazione sanitarie di area non medica ai sensi del comma 431 della L. n.205/2017



3. Per la partecipazione a bandi di ricerca e richieste di finanziamento per progetti di ricerca in collaborazione, da svolgere nella Piattaforma, si applicheranno i seguenti criteri:
- a. Se l'Università è unico Ente direttamente eleggibile per il finanziamento, il progetto sarà presentato come PI da un ricercatore universitario e gestito dalla stessa Università, che prevedrà la partecipazione dell'IRCCS come Ente partner/Terza Parte, oppure la partecipazione del personale IRCCS assegnato alla Piattaforma in posizione di collaboratore, compatibilmente con quanto stabilito dal bando e dalle regole di accesso al finanziamento;
 - b. Se l'IRCCS è unico Ente direttamente eleggibile per il finanziamento, il progetto sarà presentato e gestito dall'IRCCS e prevedrà la partecipazione dell'Università come Ente partner/Terza Parte, compatibilmente con quanto stabilito dal bando e dalle regole di accesso al finanziamento, o la partecipazione del personale Universitario assegnato alla piattaforma in posizione di P.I. o di collaboratore;
 - c. Se ambedue gli Enti sono eleggibili, la richiesta verrà effettuata a nome dell'Ente per il quale le condizioni del finanziamento sono le più favorevoli;
 - d. Se ambedue gli Enti sono eleggibili e sussiste parità nelle condizioni di finanziamento, la decisione è demandata ai due referenti delle Parti nella Piattaforma; in caso di mancato accordo, l'IRCCS e l'Università resteranno liberi di partecipare al bando separatamente, anche con propri ricercatori appartenenti alla Piattaforma e consorziandosi con altri soggetti.
 - e. Qualora uno dei due Enti decida di non partecipare a un bando o a una richiesta di finanziamento, l'altro potrà comunque parteciparvi, anche con propri ricercatori appartenenti alla Piattaforma e consorziandosi con altri soggetti.

Il responsabile scientifico del progetto, in fase di proposta, si consulterà sempre con gli uffici competenti delle Parti. In ogni caso, i costi per il progetto saranno interamente sostenuti dalla parte che ottiene il finanziamento.

Art. 5 – Localizzazione della Piattaforma di ricerca congiunta

1. Le attività della Piattaforma di ricerca congiunta si svolgeranno presso i Laboratori condivisi, indicati nelle **Tabelle 1 a-b-c**, che riportano la denominazione del Laboratorio, l'ubicazione, il responsabile del Laboratorio e il responsabile delle specifiche Unità Operative di Ricerca-UOR, indicando se i responsabili siano dipendenti dell'IRCCS IRE o dell'Università Sapienza.

2. Le modalità operative di frequenza e di accesso ai laboratori e d'interazione tra ricercatori fanno riferimento alle istruzioni emanate rispettivamente dal Direttore scientifico e dal referente Direttore di Dipartimento universitario/Sezione.
3. In esito alla valutazione di cui al comma 3 dell'art. 3 della presente Convenzione i due referenti possono concordare una modifica della responsabilità direttiva delle Unità Operative di Ricerca.

Art. 6 – Norme relative al personale universitario coinvolto nella Piattaforma di ricerca congiunta

1. I ricercatori dell'Università, inclusi nelle **Tabelle 1 a-b** al momento della stipulazione del presente Accordo, e nella **Tabella 1c** quando sarà stipulato l'accordo integrativo di cui all'art. 11, comma 11, nonché gli altri ricercatori universitari che aderiranno successivamente, identificati su base annuale d'intesa tra Direttore del Dipartimento universitario e Direttore scientifico dell'IRCCS, svolgeranno la propria attività di ricerca scientifica presso la Piattaforma, in adempimento al proprio dovere istituzionale di ricerca ai sensi dell'art. 1, comma 2, L. n. 230/2005, fermi restando i loro obblighi relativi alle attività didattiche e alla partecipazione agli organi collegiali accademici. Tale personale sarà inserito nell'anagrafica dei ricercatori dell'IRCCS relativa alla ricerca corrente, purché lo stesso rispetti i criteri individuati dal Ministero della Salute. In particolare, la partecipazione alla Piattaforma esclude l'affiliazione nelle pubblicazioni ad istituzioni diverse dall'Università e dall'IRCCS firmatari del presente accordo e preclude la partecipazione a progetti di ricerca con altri IRCCS o con altri Enti nell'ambito della programmazione della ricerca sanitaria di cui all'art. 12 bis del D.Lgs. n. 502/1992. L'Università resta comunque libera di consorzarsi con altri enti pubblici e privati per la partecipazione a bandi di ricerca ai quali l'IRCCS non partecipi; allo stesso modo l'IRCCS resta libero di consorzarsi con altri enti pubblici e privati per la partecipazione a bandi di ricerca ai quali l'Università non partecipi.
2. Le Unità operative di ricerca a direzione IRCCS con l'apporto di ricercatori universitari, facenti parte della Piattaforma, sono indicate nella **Tabella 1a**, insieme con i relativi responsabili ricercatori dell'IRCCS. Le Unità operative di ricerca a direzione universitaria, facenti parte della Piattaforma, sono indicate nelle **Tabelle 1b e 1c**, con i relativi ricercatori universitari responsabili. L'attività di ricerca svolta presso la Piattaforma deve essere rendicontata dai ricercatori universitari ai fini dell'assolvimento del proprio dovere istituzionale di ricerca, secondo i regolamenti interni dell'Ateneo e deve rispettare i vincoli d'impegno orario per le attività istituzionali stabiliti dall'Università.

3. La Direzione scientifica dell'IRCCS, sentito il Referente universitario di cui all'art. 3, comma 2, potrà individuare per il personale universitario di cui al precedente paragrafo 1 specifici obiettivi coerenti con la programmazione triennale dell'IRCCS approvata dal Ministero della Salute per il finanziamento della ricerca corrente.
4. Nell'ambito degli obiettivi definiti ai sensi del paragrafo precedente, l'IRCCS individuerà i programmi di ricerca nei quali il risultato raggiunto sia correlato all'erogazione di premialità economiche, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1 comma 13 della Legge 4 novembre 2005 n. 230. La corresponsione di tale compenso aggiuntivo avverrà sulla base di specifici accordi Università-IRCCS, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1 comma 13 della Legge 230/2005 e dall'art. 53, comma 11 con riferimento al comma 6 lettera f-bis del D. Lgs. 165/2001.
5. Il presente accordo non comprende la clinicizzazione a direzione universitaria di Unità operative dell'IRCCS, che può avvenire solo con separato atto d'intesa tra IRCCS e Università nel rispetto della Programmazione regionale, avuto riguardo delle procedure previste dai commi 4 e 5 dell'art. 2 del D. Lgs. 517/1999 (accordo Regione-Università riguardo alla clinicizzazione in strutture ospedaliere diverse dall'ospedale universitario di riferimento); le relative procedure esulano dal presente Accordo.
6. La frequenza di specializzandi e dottorandi di ricerca presso l'IRCCS deve essere annualmente autorizzata dal Direttore della Scuola o dal Coordinatore del Dottorato di ricerca; il suddetto Direttore o Coordinatore deve individuare nell'autorizzazione un tutor delle attività da svolgere presso l'IRCCS; il tutor deve documentare periodicamente al Direttore o Coordinatore le attività svolte dal dottorando presso l'IRCCS.
7. L'IRCCS può finanziare posizioni per Dottorato di ricerca o per Scuole di Specializzazione, in relazione a quanto consentito dalla normativa vigente; il relativo accordo con l'Università può prevedere obblighi di frequenza del vincitore presso le strutture di ricerca o cliniche dell'IRCCS.

Ove un ricercatore dell'IRCCS risulti utilmente collocato in graduatoria o almeno tra gli idonei nella procedura concorsuale per l'accesso ad un Dottorato di ricerca o ad una Scuola di Specializzazione lo stesso verrà iscritto in sovrannumero al Dottorato o alla Scuola di Specializzazione nei limiti e nel rispetto dei criteri e delle procedure previsti per legge e diverrà automaticamente partecipante alle attività della Piattaforma di ricerca congiunta, con eventuali pubblicazioni a doppia affiliazione. L'Università si impegna a collaborare con l'IRCCS all'attuazione di quanto disposto dall'art. 1, commi da 423 a 444 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205.

L'IRCCS e l'Università possono altresì concorrere al cofinanziamento di borse di studio, di posizioni di Dottorato di ricerca e di posizioni di ricercatore a tempo determinato e segnatamente di ricercatore universitario di tipo A, con attività da svolgere con rapporto esclusivo presso la Piattaforma congiunta integrata di cui al presente Accordo; per le posizioni suddette non sono utilizzabili i fondi del Ministero della Salute destinati agli IRCCS.

Art. 7 – Personale universitario che collabora all'attività di ricerca dell'IRCCS IFO - IRE

1. Oltre ai ricercatori di cui al precedente art. 6, paragrafo 1, può partecipare senza vincoli di esclusiva alle attività della Piattaforma il personale universitario afferente ai Dipartimenti universitari/Sezioni/laboratori indicati nella **Tabella 2**, il cui elenco viene annualmente aggiornato; tale personale e le relative strutture dipartimentali non sono considerati ai fini delle procedure di riconoscimento e di accreditamento dell'IRCCS e di svolgimento della ricerca corrente. Tale personale non potrà essere inserito nell'anagrafica ricercatori dell'IRCCS.
2. Altro personale universitario, oltre quello individuato nella **Tabella 2**, potrà comunque collaborare con l'IRCCS per lo svolgimento dell'attività di ricerca nelle aree scientifiche elencate all'art. 1 comma 4 del presente accordo, svolgendo attività di ricerca, senza vincoli di esclusiva, nell'ambito della Piattaforma; in merito deve essere acquisito il parere favorevole del Direttore scientifico. Tale personale non potrà essere inserito nell'anagrafica dei ricercatori dell'IRCCS.

Art. 8 - Personale dell'IRCCS IFO - IRE coinvolto nella Piattaforma

1. Il personale IRCCS individuato nelle **Tabelle 1 a-b-c** partecipante alla Piattaforma svolgerà attività di ricerca di comune interesse, fatti salvi gli altri impegni istituzionali.
2. Aggiornamenti di detto personale sono effettuabili con provvedimento del Direttore scientifico, d'intesa con il Direttore del Dipartimento universitario per quanto attiene i ricercatori del Dipartimento.
3. Attività di ricerca del personale IRCCS in strutture universitarie al di fuori della Piattaforma sono effettuabili previo nulla osta del Direttore scientifico.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali, trasparenza e anticorruzione

1. Il trattamento dei dati connessi all'esecuzione del presente Accordo dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato in conformità a quanto previsto dal Regolamento U.E. n. 679/2016, dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196, modificato dal D.lgs. n. 101 del 10/08/2018, e dalle indicazioni del Garante Privacy.

I dati personali saranno trattati nei limiti delle finalità di cui al presente accordo di effettiva collaborazione, ovvero per altre finalità affini o simili non incompatibili con le cause della raccolta secondo i principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati.

Le parti del presente accordo assicurano l'attuazione del principio della minimizzazione nell'utilizzo dei dati ossia saranno trattati quelli adeguati, pertinenti e necessari al raggiungimento delle finalità del presente accordo.

I dati saranno conservati per il tempo necessario allo scopo e/o per i casi di eventuale riuso di essi in progetti/studi/protocolli affini, simili e comunque non incompatibili con le ragioni della raccolta. I dati personali saranno trattati garantendo misure adeguate (art. 32 Reg. Ue 2016/679) di protezione sia in fase di raccolta che di utilizzo e trasmissione degli stessi.

Ciascuna Parte, come sopra individuato, denominato e domiciliato, sarà autonomo titolare del trattamento dei dati dallo stesso raccolti e forniti sia in fase precontrattuale sia in fase contrattuale.

Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione del presente Accordo, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

Le Parti, ciascuna in qualità di Titolare, dichiarano che i dati personali comunicati da ciascuna per l'esecuzione del presente Accordo sono raccolti e trattati esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso ai sensi degli artt. 28 e 29 del GDPR. Ciascuna Parte si impegna a fornire agli interessati (ricercatori IRCCS e ricercatori Universitari) le informazioni privacy di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016.

Tutti i dipendenti di IFO e dell'Università degli Studi di Roma "Sapienza", che a vario titolo parteciperanno alle attività di trattamento nell'ambito del presente accordo di effettiva collaborazione e che non sono tenuti in forma di leggi o regolamento al segreto professionale, sono soggetti all'obbligo di non divulgazione ed alla massima riservatezza in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni trattate. Le Parti si impegnano a far sottoscrivere al personale ospitato nei rispettivi Laboratori e comunque coinvolto nelle attività della Piattaforma apposito accordo di riservatezza.

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto del presente Accordo.

Le Parti del presente accordo si impegnano inoltre alla corretta tenuta, implementazione ed aggiornamento dei Registri delle attività di trattamento ex art. 30, par. 1 e 2 GDPR.

Le Parti hanno provveduto a designare un proprio DPO:

- per IFO la Scudo Privacy S.r.l., nella persona del Dott. Carlo Villanacci, raggiungibile all'indirizzo dpo@scudoprivacysrl.com
- per l'Università degli Studi di Roma "Sapienza", nella persona della Direttrice Generale, Dott.ssa Loredana Segreto, raggiungibile agli indirizzi responsabileprotezionedati@uniroma1.it e rpd@cert.uniroma1.it

2. Gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 14 e 15 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, riguardanti i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, direzione, governo, i titolari di incarichi dirigenziali e i titolari di incarichi di collaborazione e consulenza, sono di competenza della Parte conferente gli incarichi. Gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 41 del citato Decreto Legislativo, riguardanti i titolari presso le Aziende sanitarie e ospedaliere di incarichi di direzione, di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, di dirigente sanitario, sono di competenza dell'IRCCS. Le Parti s'impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati – disponibili sui siti internet delle Parti - sono parte integrante dell'Accordo stesso. Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
3. Le Parti dichiarano altresì di accertarsi che: - tutti i propri dipendenti e collaboratori, sono adeguatamente informati sugli obblighi derivanti dalla vigente normativa anticorruzione (Legge n. 190/2012 e s.m.i.) e, ove applicabile, dalla regolamentazione vigente in materia di prevenzione della corruzione emanata dall'Autorità Nazionale Anti-corruzione (ANAC); - l'assenza di qualsiasi situazione, anche potenziale e/o apparente, di conflitto di interessi in capo a tutti i propri dipendenti e collaboratori coinvolti dal presente Accordo ai sensi di quanto previsto dalle vigenti

normative; - nei 24 (ventiquattro) mesi precedenti alla data di formalizzazione dell'accordo, né essa stessa, né alcuno dei dipendenti, collaboratori coinvolti in una qualsiasi delle attività oggetto dell'accordo, sono stati sottoposti a indagini da parte della magistratura o ANAC per violazioni della normativa anticorruzione sul territorio nazionale.

4. Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

Art. 10 – Sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008) e assicurazione

1. Gli obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro gravano sull'Ente ospitante, sia riguardo ai ricercatori dell'una e dell'altra Parte, che riguardo a dottorandi, specializzandi e studenti. Tali obblighi riguardano l'IRCCS IFO - IRE relativamente alle UOR della *Piattaforma* di cui alle **Tabelle 1 a-b** e l'Università di Roma "Sapienza" relativamente alle UOR della *Piattaforma* di cui alla **Tabella 1c** e ai Dipartimenti indicati nella **Tabella 2**.
2. Ciascuna delle Parti garantisce di avere in atto l'assicurazione per responsabilità civile verso terzi e infortuni connessa allo svolgimento dell'attività di ricerca e didattica per il proprio personale (ivi compresi, per parte universitaria, dottorandi, specializzandi e studenti).
3. La sorveglianza sanitaria è assicurata dall'IRCCS IFO - IRE nei riguardi del proprio personale dipendente, mentre nei riguardi del personale universitario frequentante la *Piattaforma*, la stessa è assicurata dall'Università (ivi compresi, per parte universitaria, dottorandi, specializzandi e studenti) per frequenza non esclusiva delle strutture dell'una o dell'altra Parte. Al medesimo IRCCS-IRE incombono gli obblighi relativi alla predisposizione del documento di valutazione dei rischi, alla relazione in materia di radiazioni ionizzanti, alla sorveglianza sanitaria e fisica, compresa la fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), nonché riguardo alla predisposizione e tenuta di tutti i documenti previsti dalla normativa in tema di sicurezza e rispetto degli standard di sicurezza.
4. Le parti sono tenuti a garantire che tutti i ricercatori che operano nell'ambito della *Piattaforma* congiunta la formazione generale sulla sicurezza (art. 37 D. Lgs. 81/2008), così come definita dall'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome n. 221/CSR del 21.11.2011. Il Servizio di Prevenzione e Sicurezza IFO erogherà al personale frequentante la *Piattaforma* presso i propri Laboratori, comprendente per parte universitaria anche dottorandi, specializzandi e studenti, la formazione sui rischi specifici connessi con le lavorazioni effettuabili nell'ambito della *Piattaforma*.

Art. 11 - Risultati e pubblicazioni

1. I risultati della ricerca ottenuti nell'ambito della *Piattaforma* potranno essere oggetto di pubblicazione da parte dei ricercatori di entrambe le Parti che abbiano partecipato alla ricerca, secondo i criteri internazionali di Authorship. Le parti s'impegnano reciprocamente ad assicurare il dovuto riconoscimento di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di ricerca oggetto delle pubblicazioni, secondo le comuni prassi vigenti nella comunità scientifica. L'ordine degli autori verrà concordato in buona fede tra le Parti secondo le normali prassi vigenti. Qualora i risultati oggetto di pubblicazione appartengano a entrambe le Parti, la pubblicazione dovrà avvenire con il consenso di tutte le Parti titolari. L'assenso alla pubblicazione non sarà irragionevolmente negato e la pubblicazione potrà essere rinviata solo con riguardo a strette considerazioni sulla protezione della proprietà intellettuale.
2. A tal fine tutte le pubblicazioni effettuate nell'ambito della *Piattaforma* dal personale dell'Università affiliato all'IRCCS con rapporto di esclusività IRCCS-Università di cui all'art. 6, comma 1, dovranno riportare la doppia affiliazione (IRCCS ..., Dipartimento di... e Università di ..., Dipartimento di ...), utilizzando la denominazione standard adottata dall'IRCCS e riconosciuta dal Ministero della Salute. La denominazione standard dell'affiliazione adottata dall'Università è "Università..., Dipartimento/Laboratorio/altro..."
3. Analogamente, tutte le pubblicazioni effettuate da personale IRCCS nell'ambito della *Piattaforma* dovranno riportare l'indicazione esclusiva di entrambe le istituzioni Università ed IRCCS, con il laboratorio o altra struttura di ricerca dell'IRCCS. La denominazione standard dell'affiliazione adottata dall'IRCCS è "IRCCS... Dipartimento/Laboratorio/altro..."
4. In tutte le richieste di finanziamento presentate congiuntamente nell'ambito della *Piattaforma*, che valorizzino l'apporto di personale universitario, sarà previsto che le relative pubblicazioni rispettino i principi dell'Open Access, con assunzione dei relativi costi a carico del progetto, salvi limiti posti dal bando o dall'ente finanziatore; sarà anche previsto il rispetto dei principi dell'Open Data, impegnando gli autori a mettere a disposizione i dati emergenti dallo studio ai fini della revisione e della verifica tra pari dei risultati della ricerca.
5. Le Parti si danno reciprocamente atto sin da ora che nel corso dell'attuazione dei Progetti nell'ambito della *Piattaforma* verranno e/o potrebbero essere utilizzati in varia misura know-how e/o beni coperti da diritto di proprietà industriale e/o intellettuale in titolarità di ciascuna di esse su cui l'altra Parte non acquisirà alcun diritto di utilizzazione a qualunque titolo. Fatti salvi i diritti

morali spettanti agli inventori delle Parti e quanto previsto da eventuali regolamenti per la gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale generata in essere tra le Parti, i risultati delle attività di ricerca svolte in collaborazione nell'ambito della *Piattaforma*, suscettibili o meno di protezione mediante brevetto d'invenzione industriale, modello di utilità o altro titolo assimilabile, resteranno di proprietà comune delle Parti. Le Parti s'impegnano a coordinare le procedure di valutazione, protezione e valorizzazione dei suddetti diritti di proprietà intellettuale comunicandosi reciprocamente la proposta di brevettazione, protezione o valorizzazione fatta pervenire dagli inventori a una qualsiasi delle Parti.

6. L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune o l'eventuale sfruttamento economico dei risultati innovativi generati non brevettati conseguiti congiuntamente dalle parti, sarà oggetto di specifico accordo fra le parti, all'interno del quale verranno stabiliti i termini della brevettazione congiunta, della gestione e/o dello sfruttamento commerciale dei suddetti risultati; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati. In ogni caso le Parti assumono l'impegno di adottare tempestivamente ogni atto o comportamento utile per la migliore protezione e valorizzazione dei risultati e/o delle invenzioni prodotte. Sono fatti salvi i risultati derivanti da attività di ricerca svolta autonomamente da ciascuna Parte anche in collaborazione con Enti esterni per il cui regime si rimanda agli specifici accordi contrattuali.

Art. 12 Riservatezza

1. Ciascuna Parte si impegna a trattare come "confidenziali" tutte le informazioni, (a titolo esemplificativo e non esaustivo dati, piani di business, metodi, documentazione, formule, specifiche tecniche, risultati, valutazioni, processi di fabbricazione, know-how, materiale direttamente riferito a test e prove, attività commerciali, beni, prodotti, processi, o analisi) indicate come tali dai rispettivi responsabili scientifici dei singoli progetti previsti nell'ambito della *Piattaforma* e rese note all'altra parte direttamente o indirettamente, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, in virtù del presente accordo (d'ora in poi "Informazioni Confidenziali"). La Parte ricevente tali Informazioni Confidenziali si obbliga a mantenerle strettamente riservate per tutta la durata del presente accordo e per un successivo periodo di 5 anni dopo la sua conclusione. Le Informazioni Confidenziali rimangono di proprietà della Parte che le ha fornite.
2. Le Informazioni Confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse al presente accordo. Le Informazioni Confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che

oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi del presente accordo e che siano a conoscenza degli obblighi di confidenzialità del presente accordo e/o e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo.

3. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate Informazioni Confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo.
4. Le obbligazioni di cui al presente articolo non saranno inoltre applicabili a informazioni che siano:
 - a) già note alla parte ricevente, in base ad evidenza documentabile, al momento della loro divulgazione;
 - b) sviluppate in maniera indipendente da parte ricevente prima o indipendentemente dalla loro comunicazione da parte della parte che le ha rivelate e ciò sia dimostrabile con idonea documentazione;
 - c) da comunicare obbligatoriamente da parte di parte ricevente in ottemperanza a un ordine legittimo di qualsiasi autorità; in questo caso parte ricevente sarà tenuta a darne immediata notizia scritta alla parte che le ha fornite affinché quest'ultima possa richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziari a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio.

Art. 13 – Durata

L'accordo ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. L'eventuale rinnovo per ulteriori tre anni o la proroga dell'accordo per altra durata dovranno essere concordati tra le parti e formalizzati con apposito atto scritto.

Art. 14 – Recesso

1. Le parti potranno recedere dal presente Accordo con comunicazione mediante PEC da inviare all'altra parte con un preavviso di almeno tre mesi.
2. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra parte.

Art. 15 – Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti per l'interpretazione e/o esecuzione del presente accordo quadro è competente in via esclusiva il Foro di Roma previo esperimento di tentativo di conciliazione dinnanzi ad una mediazione giudiziaria.

Art. 16 Norme di rinvio e norme finali

1. Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai Regolamenti del Sistema Sanitario Nazionale e dell'Università applicabili in materia.
2. La collaborazione del personale universitario con l'IRCCS per attività diverse da quelle di ricerca è subordinata all'osservanza del vigente Regolamento di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio ai Professori e ai Ricercatori dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni.
3. Ove i Regolamenti di Ateneo prevedano per i ricercatori universitari procedure autorizzative anche per le attività di ricerca, tali autorizzazioni ai fini di cui all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 sono di esclusiva competenza dell'Università.
4. Il presente Accordo-quadro e i successivi eventuali accordi attuativi si fondano sull'espressa pattuizione che non è prevista né prevedibile alcun trasferimento finanziario dall'una all'altra Parte e viceversa.
5. L'Università prende atto che le attività di ricerca dell'IRCCS sono regolamentate dalla programmazione triennale prevista dal Ministero della Salute e che l'attuazione della stessa è responsabilità del Direttore Scientifico dell'IRCCS.
6. Gli aggiornamenti del presente Accordo-quadro seguono le stesse finalità dell'atto qui sottoscritto e sono effettuabili con le modalità disciplinate dallo stesso, nel rispetto in ogni caso della programmazione triennale approvata dal Ministero della Salute.
7. Le spese di bollo saranno sostenute dai contraenti in parti uguali. Il presente atto, redatto in duplice originale, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1998, con spese a carico della parte richiedente.



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



SISTEMA SANITARIO REGIONALE
IRCCS
ISTITUTI FISIOTERAPICI
OSPITALIERI



Il Rettore dell'Università degli Studi di Roma "Sapienza"

Prof. Antonella Polimeni

Il Direttore Generale degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri

Dott. Livio De Angelis

Tabella 1a. Piattaforma congiunta, UOR-Unità operative di ricerca a direzione IRCCS che operano presso laboratori congiunti di proprietà dell'IRCCS e con l'afferenza di ricercatori IRCCS e ricercatori universitari [*indicare il nominativo del responsabile IRCCS UOR; gli altri ricercatori IRCCS e universitari sono indicati successivamente dal Direttore Scientifico, mentre i ricercatori universitari saranno indicati dal Direttore Scientifico IRCCS d'intesa con il Direttore del Dipartimento universitario o Sezione del Dipartimento]

1. Dipartimento di Ricerca e Tecnologie Avanzate

Direttore Dr. Antonello Vidiri

UOR 1 “Modelli Preclinici e Nuovi Agenti Terapeutici”

Responsabile piattaforma IRCCS dott.ssa Anna Teresa Bagnato

Ricercatore IRCCS su piattaforma UOR 1 dott.ssa Donatella Del Bufalo

[ricercatori universitari: prof.ssa Maria Pia Felli, Prof. Dante Rotili, prof.ssa Silvia Piconese, prof.ssa Stefania Garzoli, prof. Giuseppe Sciumè]

UOR 2 “Network Cellulari e Target Terapeutici Molecolari”

Responsabile piattaforma IRCCS dott.ssa Silvia Soddu e Ricercatore IRCCS su stessa dott.ssa Giulia Federici

[ricercatori universitari: prof. Giuseppe Giannini, prof. Vincenzo Leuzzi, prof.ssa Isabella Saggio; prof. Gian Luca Rampioni Vinciguerra; prof. Francesco Spallotta]

UOR 3 “Ricerca Traslazionale Oncologica”

Responsabile piattaforma IRCCS dott. Blandino Giovanni

Ricercatore IRCCS su piattaforma UOR 3 dott.ssa Federica Ganci

[ricercatore universitario: prof. Francesco Fazi]

Ricercatore IRCCS su piattaforma UOR 3 dott. Matteo Allegretti

[ricercatore universitario: prof. Francesco Michelotti, prof. Alberto Sinibaldi]

Ricercatore IRCCS su piattaforma UOR 3 dott.ssa Sara Donzelli

[ricercatore universitario: prof. Federico Pepi]

Ricercatore IRCCS su piattaforma UOR 3 dott.ssa Giorgia Scafetta

[ricercatore universitario: prof. Andrea Vecchione]

Ricercatore IRCCS su piattaforma UOR 3 dott. Sebastiano Vaccarella

[ricercatore universitario: prof. Gianluca Canettieri, prof. Giuseppe Giannini]

Ricercatore IRCCS su piattaforma UOR 3 dott.ssa Maria Giulia Rizzo

[ricercatori universitari: dott.ssa Giulia Vari]

Ricercatore IRCCS su piattaforma UOR 3 dott.ssa Annamaria Biroccio

[ricercatori universitari: prof. Stefano Cacchione, prof.ssa Isabella Saggio, prof.ssa Antonella Stoppacciaro; prof Giuseppe Giannini]

UOR 4“SAFU”

Responsabile piattaforma IRCCS dott. Maurizio Fanciulli e Ricercatore IRCCS su stessa piattaforma dott. Stefano Di Giovenale

[ricercatori universitari: prof.ssa Rita Mancini, prof.ssa Simona Giunta, prof. Francesco Bonchi, dott.ssa Arianna Ortolano; dott.ssa Elena Messina]

Ricercatore IRCCS su UOR 4: dott.ssa Giulia Piaggio

[ricercatori universitari: prof.ssa Diana Bellavia, prof.ssa Lucia Di Marcotullio, prof. Giulio Caracciolo, prof.ssa Daniela Pozzi]

UOR 5 “Immunologia e Immunoterapia”

Responsabile piattaforma IRCCS dott.ssa Paola Nisticò e Ricercatore IRCCS su stessa piattaforma dott. Lorenzo D'Ambrosio

[ricercatori universitari: prof. Silvio Sozzani, prof.ssa Angela Gismondi]

2. Dipartimento Clinica e Ricerca Oncologica

Direttore Dr. Enrico Vizza

UOR 1 “Ortopedia Oncologica”

Responsabile piattaforma IRCCS Roberto Biagini

[ricercatori universitari: dott. Carmine Zoccali]

UOR 2 “Endocrinologia Oncologica”

Responsabile piattaforma IRCCS prof. Marialuisa Appetecchia

[ricercatori universitari: prof. Antongiulio Faggiano, prof. Giuseppe Pugliese]

Tabella 1b. Piattaforma congiunta, UOR-Unità operative di ricerca a direzione universitaria che operano presso laboratori congiunti di proprietà dell'IRCCS e con l'afferenza di ricercatori IRCCS e ricercatori universitari [***indicare il nominativo del responsabile universitario UOR**; i ricercatori IRCCS o universitari saranno indicati dal Direttore Scientifico IRCCS d'intesa con il Direttore del Dipartimento universitario o Sezione del Dipartimento]

1. Dipartimento... UOR 1...

UOR 2....

Tabella 1c. Piattaforma congiunta, UOR-Unità operative di ricerca a direzione universitaria presso Dipartimenti universitari con ricercatori a rapporto esclusivo Università-IRCCS (Dipartimenti individuati con successivo accordo ai sensi dell'art. 1, comma 11, stilato con le procedure di cui all'art. 3, comma 1, e relativi ricercatori universitari a rapporto esclusivo Università-IRCCS di cui all'art. 6, comma 1, individuati con le procedure di cui all'art. 3, comma 2).

1. Dipartimento ...

UOR 1... responsabile... [* ricercatori universitari... ricercatori IRCCS/co.co.co. ...] UOR 2... responsabile... [* ricercatori universitari... ricercatori IRCCS/co.co.co. ...] UOR 3... responsabile... [* ricercatori universitari... ricercatori IRCCS/co.co.co. ...] 2. Dipartimento...

UOR 1... responsabile..... idem UOR 2... responsabile..... idem

Tabella 2. Strutture universitarie associate alla Piattaforma congiunta, UOR-Unità operative di ricerca di Dipartimento universitario/Sezione con l'afferenza di ricercatori universitari e possibile partecipazione alla ricerca del Dipartimento da parte di ricercatori IRCCS [***indicare il nominativo del responsabile universitario UOR**; gli altri ricercatori universitari saranno indicati successivamente dal Direttore del Dipartimento o responsabile di Sezione, mentre i ricercatori IRCCS saranno indicati dal Direttore Scientifico IRCCS d'intesa con il Dipartimento universitario]

1. Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare

Direttore Prof. Maurizio Taurino

UOR1 Responsabile piattaforma prof.ssa Rita Mancini

Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare Sapienza Università di Roma Via Giorgio Nicola Papanicolau edificio RM154, 00189 Roma, e C/O Laboratorio di Biologia Molecolare e cellulare (lab 6-8)

Dipartimento di Chirurgia Valdoni-Lab situato nel complesso del Castro Laurenziano (via Antonio Scarpa, 14-16; palazzina 39, edificio RM008)

[ricercatori IRCCS: dott. Maurizio Fanciulli, dott. Luigi Fattore, dott. Alessandro Noto, dott. Alex De Gregorio, dott.ssa Sara Bruschini, dott. Domenico Liguoro, dott.ssa Francesca Ascenzi]

UOR2 Responsabile piattaforma prof. Antongiulio Faggiano

[ricercatori universitari: dott.ssa Rossella Mazzilli (assegnista di ricerca)

ricercatori IRCCS: dott.ssa Giulia Puliani, dott.ssa Rosa Lauretta, prof. Marialuisa Appetecchia]

UOR 3 Responsabile piattaforma prof.ssa Antonella Stoppacciaro

[ricercatori IRCCS: dott.ssa Serena Di Vito, dott.ssa Carmen Maresca, dott.ssa Annamaria Biroccio]

UOR 4 Responsabile piattaforma prof. Andrea Vecchione

Dipartimento di Medicina Clinica e Molecolare Sapienza Università di Roma Via Giorgio Nicola Papanicolau edificio RM154, 00189 Roma

[ricercatori IRCCS: dott.ssa Giorgia Scafetta; dott.ssa Silvia Sozzi]

[*] Indicazioni obbligatorie: indicare il responsabile IRCCS o universitario del Laboratorio/linea di ricerca-UOR; gli altri ricercatori IRCCS o universitari possono essere stabiliti con atti successivi con le procedure di cui agli artt. 6-7-8 e debitamente comunicati al Ministero della Salute, Direzione Generale Ricerca e Innovazione, secondo le istruzioni che saranno impartite. Per la Tabella 1c e per la Tabella 2 si può procedere a riempire le Tabelle anche in un secondo tempo con le procedure di cui agli artt. 6-7-8, indicando per la firma dell'Accordo genericamente la denominazione del Dipartimento.

Allegato 1 – Aree MDC [all'art. 1 comma 2 indicare area/e principale/i e aree correlate]

Firmato digitalmente da:

Data:

AREA	IFN	Field-Weighted Citation Impact (*)
1. Cardiologia-Pneumologia	500	1,31
2. Dermatologia	400	1,21
3. Ematologia e Immunologia	500	1,37
4. Endocrinologia	400	1,29
5. Gastroenterologia	400	1,31
6. Malattie Infettive	500	1,56
7. Nefrologia e Urologia	400	1,18
8. Neurologia	600	1,33
9. Oculistica	400	1,12
10. Ortopedia	500	1,12
11. Ostetricia e Ginecologia	400	1,11
12. Otorinolaringoiatria	400	1,05
13. Trapiantologia	400	1,17
14. Pediatria	600	1,02
15. Geriatria	500	1,15
16. Oncologia	600	1,26
17. Riabilitazione (*)	500	1,12
18. Diagnostica	500	1,26

(*) incluso ricerca su Area Prevalente